

# COMUNE DI SUISIO

## Provincia di Bergamo

Reg. ord. 5/2022

### ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA  
LOTTA CONTRO INFESTAZIONE MUSCINA.**

#### IL SINDACO

**Premesso che:**

- la lotta contro le mosche domestiche va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell'ambiente ed usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene ambientale;
- il Comune garantisce la pulizia del suolo pubblico, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la corretta gestione dei centri per la raccolta differenziata dei predetti rifiuti;

**VISTA** la Nota dell'A.T.S. della Provincia di Bergamo – Dipartimento di Igiene – Borgo Palazzo n. 130 – Bergamo (Bg), pervenuta a questo Comune in data 29/06/2022 prot. n.5798, avente ad oggetto "Indicazioni per la lotta alla infestazione muscina (mosche) nel territorio della provincia di Bergamo - anno 2022.";

**ATTESA** la necessita' di predisporre misure cautelari tese ad azione di contenimento delle mosche domestiche nel territorio comunale e di dover provvedere, in via cautelativa, ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

**VISTE** le normative in tema di Igiene;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lvo 18 Agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

#### PER GLI ASPETTI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA O R D I N A

**1** ai titolari di aziende zootecniche ed agricole con allevamento di animali, di provvedere ad effettuare periodici interventi di disinfestazione da mosche all'interno degli insediamenti. I trattamenti effettuati devono essere annotati, a cura del Titolare/Conduttore dell'Azienda, su apposito Registro, (o in Registri già in uso presso l'Azienda), in cui indicare le date del trattamento, il nome commerciale del prodotto disinfestante e le relative dosi impiegate di utilizzo.

Inoltre i Titolari/conduttori stessi dovranno provvedere affinché:

- le lettiere degli allevamenti all'interno delle stalle che presentino infezioni in atto, siano sottoposte ad adeguato trattamento moschicida prima di essere portate all'esterno.
- le operazioni di concimazione dei campi con sostanze organiche devono essere condotte in assenza di precipitazioni atmosferiche e , per quanto riguarda lo spandimento dei liquami zootecnici, l'osservanza dei periodi di divieto.

I liquidi e i reflui zootecnici utilizzati per la concimazione dei campi sia allo stato liquido che solido, devono essere interrati immediatamente dopo lo spandimento e comunque nella medesima giornata dello spandimento. Nei terreni vicini ai centri abitati, l'interramento delle deiezioni deve essere contestuale allo spandimento, e comunque deve essere completato

**entro le successive sei ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. L'interramento deve avvenire tramite aratura.**

- 2** **ai proprietari di terreni agricoli** facenti parte e non, delle aziende zootecniche ed agricole ubicate nel territorio comunale, il divieto a mantenere sui campi cumuli di effluenti zootecnici, letame e sostanze organiche in generale, non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione, e destinate alla concimazione di terreni. I cumuli temporanei di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione, predisposti, in attesa della distribuzione sul terreno in zona agricola, non potranno permanere per piu' di due giorni senza essere coperti con idonei teli impermeabili, atti ad evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti, nonche' la produzione di liquami di sgrondo, in caso di precipitazioni. Qualora si rendesse necessario, al fine di evitare lo sviluppo di mosche o di altri infestanti, i cumuli andranno sottoposti ad adeguato trattamento disinfestante.
  
- 3** **ai proprietari dei terreni incolti**, di provvedere alla periodica manutenzione, tenendo i terreni stessi sempre sgombrati da immondizie, materiali putrescibili e da qualsiasi tipo di rifiuti, effettuando, se del caso, trattamenti di disinfestazione da mosche ed altri agenti infestanti;
  
- 4** **ai titolari di depositi di rifiuti, materiali organici animali o vegetali** che possano costituire fonte di sviluppo di mosche, di provveder alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare le misure atte ad impedire, per quanto possibile, lo sviluppo degli insetti infestanti, effettuando, se del caso, dei trattamenti di disinfestazione da mosche ad altri agenti infestanti;

#### **A V V E R T E**

Che l'inottemperanza e/o il mancato adempimento di quanto contenuto nel presente provvedimento, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 7 bis del D.Lvo 18 Agosto 2000 n. 267 s.m.i., e l'art. 650 del C.P.P.

#### **D I S P O N E**

che il Comando di Polizia Locale di Suisio e i competenti Uffici della A.S.L. della Provincia di Bergamo – Dipartimento di Prevenzione Medica – Via Borgo Palazzo n. 130 – Bergamo (Bg), ciascuno per le proprie competenze, siano incaricati di vigilare sulla esecuzione della presente Ordinanza ed assicurarne il rispetto nei modi e nelle forme di Legge:

#### **I N F O R M A**

che la presente Ordinanza viene resa di pubblico dominio mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune di Suisio nelle forme di Legge.

Contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per gli adempimenti di competenza:

- al Comando di Polizia Locale – *Piazza Aldo Moro n. 1 - 24040 Madone (BG)*;
- all'A.T.S. della PROVINCIA DI BERGAMO –  
Via Borgo Palazzo n. 130 – BERGAMO (BG)

Suisio, 12 luglio 2022

**IL SINDACO**  
**Pagnoncelli avv. Paola**  
